



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Ordinanza n. 3 del 15 novembre 2016

Individuazione dei Comuni ai quali è estesa l'applicazione delle misure di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, a seguito degli ulteriori eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016.

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*";

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016 con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016 con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante: "*Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016*";

Richiamato, in particolare, l'articolo 1 del decreto-legge da ultimo citato, il quale prevede che, fermi restando i poteri di ordinanza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016, il Commissario straordinario, sulla base delle segnalazioni da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in relazione ai territori di propria competenza che hanno subito consistenti danni diffusi a causa del reiterarsi degli eventi sismici, individua, con propria ordinanza, l'elenco dei Comuni, aggiuntivo rispetto a quello di cui all'Allegato 1 al decreto-legge n. 189 del 2016, al fine dell'estensione dell'applicazione delle misure previste dal decreto-legge n. 189 del 2016 e dal medesimo decreto-legge n. 205 del 2016, valutandone la congruità in relazione ai danni riscontrati, indicando inoltre i Comuni ai quali, tenuto conto dell'impatto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

dei danni riscontrati sul tessuto economico-sociale, sull'identità dell'aggregato urbano e sull'omogeneità delle caratteristiche socio-economiche del territorio interessato, si estendono tutte le disposizioni del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e quelli in relazione ai quali, limitatamente al Titolo IV del medesimo decreto legge, occorrerà far riferimento al singolo soggetto danneggiato;

Richiamato altresì l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, che prevede che per l'esercizio delle proprie funzioni il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Viste le note del Presidente della Regione Abruzzo di date 9, 12 e 14 novembre 2016, del Presidente della Regione Lazio di date 9, 11, 12, 14 e 15 novembre 2016, del Presidente della Regione Marche di date 9, 12 e 15 novembre 2016 e del Presidente della Regione Umbria di date 10, 12 e 14 novembre 2016, con le quali:

- sono stati segnalati gli ulteriori Comuni, non compresi nell'Allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, che hanno subito consistenti danni per effetto dei nuovi eventi sismici;
- è stato precisato, con indicazione di dati puntuali, l'impatto dei nuovi eventi sismici sul tessuto economico-sociale interessato, anche in correlazione col precedente evento sismico del 24 agosto 2016, nonché sull'identità dell'aggregato urbano e sull'omogeneità delle caratteristiche socio-economiche dei relativi territori;
- sono stati pertanto indicati, in coerenza con le suddette risultanze, i Comuni ai quali applicare integralmente le misure di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e quelli nei quali, limitatamente alle misure di cui al Titolo IV del medesimo decreto-legge, occorrerà far riferimento ai singoli soggetti danneggiati;

Ritenuta la necessità di rendere immediatamente operative le misure di cui ai decreti-legge n. 189 e n. 205 del 2016, fermi restando gli approfondimenti che potranno pervenire dalle Regioni, e quindi di dover approvare, in fase di prima applicazione delle misure in questione, l'elenco aggiuntivo di seguito riportato, con le necessarie specificazioni in ordine all'estensione dell'applicazione delle misure di cui al decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto, in particolare, che l'individuazione dei Comuni di seguito elencati si appalesa motivata alla luce della comprovata gravità dei danni subiti dal patrimonio edilizio pubblico e privato, del numero di soggetti sfollati in rapporto alla popolazione complessiva e del connesso pregiudizio alle attività economiche ivi esistenti, in modo da rendere del tutto condivisibile la valutazione dei Presidenti delle Regioni per cui l'impatto dei più recenti eventi sismici, interagendo con gli effetti dell'evento del 24 agosto 2016, ha determinato un'ulteriore compromissione del tessuto socio-economico esteso alle aree di riferimento complessivamente intese;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

DISPONE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

1. di individuare come segue, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, l'elenco aggiuntivo all'Allegato 1 dei Comuni interessati dagli eventi sismici successivi al 24 agosto:

REGIONE ABRUZZO

1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo;

REGIONE LAZIO

7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI);

REGIONE MARCHE

12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto Desi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (18);
33. Folignano (AP);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC);

REGIONE UMBRIA

69. Spoleto (PG).

2. di prevedere che, salvo quanto stabilito al successivo punto 3, ai predetti Comuni si applichino la disciplina e le misure previste dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per i Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, nonché le disposizioni del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

3. di prevedere che, limitatamente ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, sulla base delle segnalazioni pervenute dai Presidenti delle Regioni interessate, le misure di sostegno al reddito dei lavoratori e in materia fiscale e contributiva di cui al Titolo IV del decreto-legge n. 189 del 2016 siano riconosciute esclusivamente in favore dei soggetti danneggiati che comprovino il danno subito mediante adeguata documentazione;
4. di precisare che resta ferma, per i Comuni non compresi nell'elenco di cui al precedente punto 1, l'applicabilità dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

La presente ordinanza è trasmessa al Consiglio dei Ministri per l'approvazione dell'elenco di cui al punto 1 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, e la successiva trasmissione alle Camere, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* e sul sito Internet del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 39 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Vasco Errani

Relazione illustrativa

La presente ordinanza, in puntuale attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, costituisce esercizio dei poteri attribuiti da tale norma al Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016 al fine di fornire una prima e immediata risposta ai problemi relativi all'estensione dell'ambito di applicazione delle misure introdotte dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e dal medesimo decreto-legge n. 205/2016, per i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria già colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, a seguito degli ulteriori gravi eventi sismici verificatisi in date 26 e 30 ottobre 2016.

In particolare, il mutamento della situazione di fatto indotto dai predetti ulteriori eventi ha posto il problema, preliminare a ogni altro intervento o provvedimento, del necessario ampliamento dell'ambito dei territori colpiti e della conseguente necessità di integrare l'originaria elencazione dei Comuni interessati dalle misure in questione.

Tale incombenza è attribuita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 205/2016 al Commissario straordinario, al quale è stato conferito il compito di provvedere, con propria ordinanza e sulla base delle motivate segnalazioni dei Presidenti delle Regioni interessate, a definire l'elenco dei Comuni aggiuntivo rispetto a quello di cui all'Allegato 1 del decreto-legge n. 189/2016, ai fini dell'applicazione del regime di cui all'articolo 1, comma 1, di detto decreto. È previsto altresì che tale elenco aggiuntivo debba essere poi approvato dal Consiglio dei Ministri e comunicato alle Camere.

La stessa norma da ultimo citata, al fine di indirizzare l'attività del Commissario nella predisposizione dell'elenco aggiuntivo:

- a) stabilisce i criteri in base ai quali deve essere valutato il coinvolgimento dei Comuni in questione ai fini dell'inserimento nell'elenco aggiuntivo, facendo riferimento all'impatto dei danni causati dagli eventi sismici sul tessuto economico-sociale, sull'identità dell'aggregato urbano e sull'omogeneità delle caratteristiche socio-economiche del territorio interessato (ed in tale parte non fa altro che riproporre, esplicitandoli, i medesimi parametri già sottesi al d.l. n. 189/2016 per l'individuazione dell'ambito interessato dall'attività di ricostruzione);
- b) impone di differenziare, sulla base degli anzi detti parametri, all'interno dell'elenco aggiuntivo i Comuni ai quali applicare integralmente le misure di cui ai dd.ll. n. 189 e 205 del 2016 da quelli nei quali, limitatamente alle misure di cui al Titolo IV del d.l. n. 189 (misure di sostegno al reddito ai lavoratori e di agevolazione fiscale), per la loro applicazione occorrerà far riferimento al singolo soggetto danneggiato, al quale è pertanto fatto onere di documentare il nesso causale tra i danni subiti e gli eventi sismici con riguardo al caso specifico.

In attuazione della disposizione dianzi richiamata, è stato chiesto ai Presidenti delle Regioni interessate dapprima di trasmettere gli elenchi degli ulteriori Comuni danneggiati dagli eventi sismici, che non fossero già compresi nell'Allegato 1 del d.l. n. 189/2016, e quindi di trasmettere documentate relazioni nelle quali fossero esplicitate le ragioni di tale individuazione sulla scorta dei criteri e parametri suindicati, con l'ulteriore specificazione di quali fossero i Comuni cui applicare in toto le misure in materia di ricostruzione e rilancio delle attività economiche e quali invece, quanto alle misure di cui al Titolo IV, del detto d.l. n. 189/2016, dovessero essere assoggettati alla limitazione riveniente dal riferimento ai singoli soggetti danneggiati.

Sulla base delle segnalazioni e note pervenute dai Presidenti delle Regioni, si è preso atto in via generale della sussistenza, in relazione ad ulteriori 69 Comuni, dei presupposti fissati dalla norma sopra richiamata, e in particolare:

- l'impatto dei nuovi eventi sismici sull'identità dell'aggregato urbano si evince dalle analitiche indicazioni sul numero e la rilevanza degli edifici pubblici e privati che sono risultati distrutti o danneggiati;

- *l'impatto sul tessuto economico-sociale emerge con evidenza dal rapporto, per ciascun Comune interessato, fra la popolazione complessiva e il numero dei soggetti sfollati, tale da comprovare di per sé una sostanziale compromissione dell'economia locale;*
- *l'incidenza sull'omogeneità delle caratteristiche socio-economiche dei territori interessati è comprovata – oltre che dal coinvolgimento di centri storici e nuclei urbani caratteristici, come già in occasione del sisma del 24 agosto - dai danni, spesso gravissimi, riportati dalle infrastrutture viarie e dei servizi.*

Alla luce di tali eventi, risulta condivisibile la valutazione di fondo compiuta dalle Regioni in ordine alla "interazione" dei danni causati dagli eventi del 26 e del 30 ottobre con quelli a suo tempo determinati dall'evento originario del 24 agosto, in modo da incidere sulla condizione generale delle aree interessate nel loro complesso, al di là dell'accertamento puntuale dei danni a singoli edifici o infrastrutture.

Sulla scorta dell'istruttoria così condotta, è stato predisposto l'elenco degli ulteriori Comuni cui applicare le misure di cui ai dd.ll. nn. 189 e 205 del 2016, con la specificazione a parte dei Comuni per i quali le sole misure di cui al Titolo IV si applicheranno con riferimento ai singoli soggetti danneggiati (e, quindi, previa documentazione del danno puntuale da questo riportato e del nesso causale con gli eventi sismici), chiarendo altresì che trattasi di elenco elaborato sulla base dei primi accertamenti condotti dalle Regioni ed al fine di rendere immediatamente operative le misure di ricostruzione e rilancio economico nei territori colpiti.

Come previsione di chiusura, si è stabilito in ogni caso – e ferma restando la riserva dei successivi aggiornamenti come testé precisato – che, per i Comuni non compresi nell'elenco di cui alla presente ordinanza, resta in ogni caso applicabile la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del d.l. n. 189/2016 (e, quindi, la possibilità di applicazione delle misure ivi previste ove sia documentato il nesso causale tra i danni e gli eventi sismici). Anche questa non è altro che la riproduzione di una previsione già contenuta nell'articolo 1 del d.l. n. 205/2016, e segnatamente all'ultimo periodo del comma 1.